



IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis il quale, tra l'altro, prevede che:

- le progressioni fra le Aree in cui è inquadrato il personale avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti (art. 52, co. 1bis, quarto periodo);
- i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza per l'inquadramento nelle Aree, anche in deroga al possesso del titolo di studio, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, con esclusione del passaggio dall'Area dei Funzionari a quello delle Elevate professionalità. l'art. 52, co. 1bis, quinto periodo);

VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, siglato il 18.01.2024 che, tra l'altro, ha dato attuazione alle sopra citate previsioni legislative, prevedendo che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'Area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti (Art. 89, co. 1);
- in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato H – tabella di corrispondenza (art. 92, co. 5);
- le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie dei settori professionali di destinazione e previo confronto di cui all'art. 81, comma 6, lett. l) dello stesso CCNL, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5. (art. 92, co. 6);

RITENUTO opportuno che l'Ateneo, al fine di dare attuazione alle previsioni normative e contrattuali sopra citate, si doti di apposito regolamento, che disciplini sia la procedura ordinaria per la progressione tra le Aree (art. 52, co. 1bis, quarto periodo, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 89, co. 1 CCNL di Comparto del 18.01.2024), sia quella cd. in deroga (art. 52, co. 1bis, quinto periodo, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 92, co. 5 e 6 CCNL di Comparto del 18/01/2024);

VISTE le Note prot. n. 140944 del 05/11/2024 e prot. n. 140952 del 5/11/2024 con le quali il testo dell'intero regolamento è stato trasmesso alle OO.SS. e alle RSU per la prescritta informazione sindacale di cui all'art. 81, comma 7, del sopra citato CCNL 18/01/2024 ed è stato, altresì, attivato il confronto con le OO.SS. e le RSU, previsto dal sopra citato art. 81, comma 6, lett. l) dello stesso CCNL, in relazione ai criteri per l'effettuazione delle procedure per la progressione verticale cd. in deroga, confronto poi tenutosi in data 05/12/2024;

VISTA la Delibera n. 24 del 18/12/2024 (EO n. 42 del 07/01/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento delle Progressioni tra le Aree del Personale Tecnico-Amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*;

VISTA la Delibera n. 92 del 18/12/2024 (EO n. 53 del 08/01/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento;

DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto - il *Regolamento delle Progressioni tra le Aree del Personale Tecnico-Amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TITOLO I

NORME COMUNI IN MATERIA DI PROGRESSIONI TRA LE AREE

CAPO I

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate alle progressioni tra le Aree del personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le progressioni concernono i passaggi da un'Area inferiore a quella superiore, anche fra settori professionali diversi, come di seguito indicato:

- da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori;
- da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari;
- da Area dei Funzionari ad Area delle Elevate Professionalità.

2. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno e nel rispetto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale integrata nel PIAO del triennio di riferimento, le procedure di cui al comma 1 possono essere attivate:

A) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino al 30 giugno 2026, mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso l'Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrati nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'Area dall'esterno, aventi i requisiti indicati dal successivo art. 4 del presente Regolamento, in linea con le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 52, co. 1-bis, quinto periodo, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 92, commi 5 e 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - triennio 2019-2021 e del relativo Allegato H – tabella di corrispondenza (d'ora in poi procedure transitorie in deroga).

Il regime transitorio di cui alla presente lett. A) si applica limitatamente ai passaggi da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori e da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari;

B) successivamente al 30 giugno 2026, a regime, mediante procedura comparativa cui accedono i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni nel Comparto Istruzione e Ricerca – settore Università, inquadrati nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'Area dall'esterno, come indicato nel successivo art. 6.

Per il passaggio dall'Area dei Funzionari all'Area delle Elevate professionalità, il regime di cui alla presente lett. B) si applica dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2

Principi generali

1. Le procedure di cui al precedente art. 1, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

- imparzialità, economicità, efficienza, efficacia e celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
- garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento;
- garanzia del diritto alla riservatezza, secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali.



TITOLO II **PROCEDURE TRANSITORIE IN DEROGA**

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione universitaria, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree con procedure valutative è riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura:

PROGRESSIONE DI AREA	REQUISITI
Da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione
Da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

Art. 4

Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si svolge sulla base della valutazione degli elementi indicati dall'art. 92, comma 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - triennio 2019-2021, tenendo conto degli indicatori ponderati e dei relativi punti di seguito specificati, per un punteggio complessivo di 100:

A) Esperienza maturata nell'Area di provenienza (max 35 punti), di cui:

- **25 punti** da attribuire in base all'anzianità di servizio maturata nell'Area di provenienza, anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso l'Ateneo e/o altre amministrazioni del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università, già Comparto Università, come indicato nella seguente Tabella. Sono esclusi i periodi di congedo, nonché di aspettativa che non concorrano alla maturazione di anzianità di servizio:

PROGRESSIONE DI AREA	Esperienza maturata nell'Area di provenienza e/o nell'equivalente Categoria del precedente sistema di classificazione
da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori oppure da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	punti 1 per ogni anno di servizio, o frazione superiore a 6 mesi, fino a un massimo di 25 punti

- **10 punti** da attribuire in base agli incarichi conferiti negli ultimi 5 anni all'interno dell'amministrazione ovvero all'esterno su designazione dell'amministrazione, con provvedimenti formalizzati del Rettore, del Direttore Generale, dei Dirigenti o con provvedimenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dagli Organi Collegiali delle Strutture Universitarie o dagli altri soggetti legittimati, che saranno dettagliati nel bando di selezione, per un massimo di 2 punti cadauno.



B) Titoli di studio (max 25 punti) (sarà valutato solo un Titolo per tipologia):

TIPOLOGIA DI TITOLO DI STUDIO		PUNTEGGIO PER IL PASSAGGIO ALL'AREA DEI:	
		COLLABORATORI	FUNZIONARI
Laurea	Laurea triennale	4	4 (sarà valutata solo se ulteriore)
	Laurea Magistrale/Specialistica di durata biennale successiva alla laurea triennale	4	4
	Laurea vecchio ordinamento, Laurea corsi a ciclo unico	8	4
Dottorato di ricerca		5	5
Scuola di specializzazione		5	5
Master universitari di I livello		3	3
Master universitari di II livello		4	4

C) Competenze professionali (max 40 punti) attinenti al profilo professionale da selezionare, di cui:

- **max 5 punti** da attribuire in base alla seguente Tabella:

	PUNTEGGIO PER IL PASSAGGIO ALL'AREA DEI:	
	COLLABORATORI	FUNZIONARI
Abilitazione professionale (max 1 abilitazione)	2	2
Corsi di perfezionamento con esame finale (max 1 corso di perfezionamento)	1	1
Certificazioni linguistiche internazionali rilasciate da enti certificati dal MUR e certificazioni informatiche (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore)	Fino a max di 1 punto in base al livello di certificazione	Fino a max di 1 punto in base al livello di certificazione
Corsi di formazione certificati conseguiti negli ultimi 2 anni	Max 0,3 (cad.) e fino a un max di 2 punti complessivi (che saranno dettagliati nel bando di selezione)	Max 0,3 (cad.) e fino a un max di 2 punti complessivi (che saranno dettagliati nel bando di selezione)

- **max 10 punti** alla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio nell'Area di provenienza, come di seguito specificato:

Percentuale di Valutazione dei comportamenti (media dei tre ultimi anni)	Punteggio
< 60	0
$60 \leq x < 80$	3
$80 \leq x < 90$	5
$90 \leq x < 95$	7
$95 \leq x < 100$	10

- **max 25 punti** da attribuire all'esito di un colloquio di approfondimento, anche mediante quesiti a contenuto-teorico pratico e/o simulazioni di caso, relativo alle esperienze professionali e formative dichiarate dal candidato, che saranno valutate in relazione al profilo da selezionare, in virtù delle conoscenze, competenze e attitudini (metodologiche, relazionali e comportamentali) acquisite nel corso dell'esperienza lavorativa maturata presso l'Ateneo e/o altre amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca, già comparto Università.

2. Il punteggio complessivo per l'accesso all'Area superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione delle macro-voci sopra elencate.

3. La selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato complessivamente un punteggio di almeno 55 punti su un massimo di 100 disponibili.



**PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1BIS,
QUARTO PERIODO. D.LGS. N. 165/2001**

Requisiti di accesso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2025/553 del 10/02/2025

2. In relazione alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire, il bando potrà prevedere ulteriori requisiti professionali specifici per l'accesso.

Procedura comparativa

A) Max 25 punti da attribuire in base alla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio nel Comparto Istruzione e Ricerca – settore Università, nell’Area di provenienza:

4



B) Titoli di studio (sarà valutato solo un titolo per tipologia) - ad esclusione di quello valido come requisito per l'accesso dall'esterno (max 25 punti):

TIPOLOGIA DI TITOLI DI STUDIO		PUNTEGGIO		
		COLLABORATORI	FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Laurea	Laurea triennale	4	4 (sarà valutata solo se ulteriore)	4 (sarà valutata solo se ulteriore)
	Laurea magistrale/specialistica di durata biennale successiva alla laurea triennale	4	4	8 (sarà valutata solo se ulteriore)
	Laurea vecchio ordinamento, Laurea corsi a ciclo unico	8	4	8 (sarà valutata solo se ulteriore)
Dottorato di ricerca		5	5	5
Scuola di specializzazione		5	5	5
Master universitari di I livello		3	3	3
Master universitari di II livello		4	4	4

C) Competenze professionali attinenti al profilo professionale da selezionare (max 50 punti), ad esclusione di quello valido come requisito per l'accesso dall'esterno, di cui:

- max 15 punti da attribuire in base alla seguente Tabella:

	PUNTEGGIO PER IL PASSAGGIO ALL'AREA DEI:		
	COLLABORATORI	FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Abilitazione professionale (max 1 abilitazione)	2	2	2
Corsi di perfezionamento con esame finale (max 1 corso di perfezionamento)	1	1	1
Certificazioni linguistiche internazionali rilasciate da enti certificati dal MUR e certificazioni informatiche (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore)	Fino a max di 1 punto in base al livello di certificazione	Fino a max di 1 punto in base al livello di certificazione	Fino a max di 1 punto in base al livello di certificazione
Corsi di formazione certificati conseguiti negli ultimi 2 anni	Max 0,3 (cad.) e fino a un max di 2 punti complessivi (che saranno dettagliati nel bando di selezione)	Max 0,3 (cad.) e fino a un max di 2 punti complessivi (che saranno dettagliati nel bando di selezione)	Max 0,3 (cad.) e fino a un max di 2 punti complessivi (che saranno dettagliati nel bando di selezione)
Incarichi conferiti negli ultimi 5 anni all'interno dell'amministrazione ovvero all'esterno su designazione dell'amministrazione, con provvedimenti formalizzati del Rettore, del Direttore Generale, dei Dirigenti o con provvedimenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dagli Organi Collegiali delle Strutture Universitarie o dagli altri soggetti legittimati (che saranno dettagliati nel bando di selezione)	Max 2 (cad.)	Max 2 (cad.)	Max 2 (cad.)

- max 35 punti da attribuire all'esito di un colloquio di approfondimento, anche mediante quesiti a contenuto-teorico pratico e/o simulazioni di caso, relativo alle esperienze professionali e formative dichiarate dal candidato, che saranno valutate in relazione al profilo da selezionare, in virtù delle conoscenze, competenze e attitudini (metodologiche, relazionali e comportamentali) acquisite nel corso dell'esperienza lavorativa maturata presso l'Ateneo e/o altre amministrazioni del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università, già comparto Università.



2. Il punteggio complessivo per l'accesso all'Area superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione delle macro-voci sopra elencate.
3. La selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato complessivamente un punteggio di almeno 55 punti su un massimo di 100 disponibili.
4. Al punteggio complessivo, così ottenuto, si applicano le penalità previste nei seguenti casi:

Casi	Penalità
Aver subito un provvedimento disciplinare con multa*	Meno 3
Aver subito un provvedimento disciplinare con sospensione dal servizio*	Meno 5

*Non si terrà conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.

Nel caso ricorrano più casi di quelli sopra rappresentati, le penalità si cumulano.

Art. 7

Progressioni verticali dall'Area dei Funzionari all'Area delle Elevate Professionalità

1. Le progressioni verticali dall'Area dei Funzionari all'Area delle Elevate Professionalità possono essere attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle disposizioni di cui al presente Titolo.

=====

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE

Art. 8

Bando di selezione

1. Le procedure di selezione per la progressione verticale di cui al presente Regolamento sono indette con decreto del Direttore Generale, pubblicato all'Albo Ufficiale nonché sul sito web dell'Ateneo.
2. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia della procedura selettiva (valutativa ex art. 4 o comparativa ex art. 6), il numero dei posti messi a selezione, l'area, il settore professionale, il profilo professionale e gli altri elementi indicati nel presente Regolamento;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - d) la votazione minima richiesta per il superamento della procedura;
 - e) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede del colloquio;
 - f) i titoli che danno luogo a preferenza in ordine di graduatoria a parità di punteggio;
 - g) i requisiti per l'ammissione, come disciplinati, rispettivamente per la procedura transitoria in deroga e quella a regime, dai precedenti art. 3 e art. 5;
 - h) le conoscenze, competenze e attitudini richieste in relazione al profilo professionale da selezionare;
 - i) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
 - j) le modalità di inquadramento nell'Area immediatamente superiore;
 - k) i motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione. L'esclusione potrà essere disposta in ogni fase del procedimento, con decreto direttoriale motivato, comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale nonché sul sito web di Ateneo;
 - l) ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile.



Art. 9

Domanda di ammissione alla selezione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per la progressione verticale è presentata, a pena di esclusione, tramite procedura telematica, nei termini e nelle modalità previste dal bando di selezione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti di accesso dal bando, in conformità ai precedenti artt. 3 e 5, nonché degli elementi valutabili ai sensi degli artt. 4 e 6.
3. I candidati sono ammessi alle procedure con riserva.
4. L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti di accesso. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

Art. 10

Titoli di preferenza

1. Alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in tema di titoli di preferenza a parità di merito.

Art. 11

Autocertificazione

1. All'atto della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato certificherà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza, nonché degli elementi ammessi a valutazione, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.
2. Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

Art. 12

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del Direttore Generale e sono composte da un Presidente e da due membri esperti, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a selezione.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti tra docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell'Università, ovvero estranei all'Ateneo, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Ai sensi dell'art. 35bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 165/2001 s.m.i., non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
4. Le funzioni di Presidente sono svolte da professori di I e II fascia, da ricercatori a tempo determinato o indeterminato, da dirigenti o unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, e comunque, appartenente all'Area superiore al posto messo a concorso.



5. I componenti, scelti tra il personale tecnico – amministrativo, devono appartenere alla stessa Area oggetto della selezione o Area superiore.
6. Il Presidente e i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.
7. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da personale appartenenti a tutte le Aree.
8. Unicamente per le selezioni relative ai settori professionali tecnico-scientifico-tecnologico-informatico, i membri della commissione saranno individuati con provvedimento del Direttore Generale, su proposta non vincolante del responsabile della Struttura che ha richiesto la procedura.
9. L'individuazione del segretario della commissione sarà effettuata dal Direttore Generale tenuto conto del curriculum professionale e dell'esperienza maturata nelle procedure concorsuali o in procedure simili.
10. Durante il colloquio, ai fini della valutazione delle competenze e attitudini (metodologiche, relazionali e comportamentali), la commissione potrà essere integrata da un membro esperto in valutazione delle competenze e selezione del personale, nel rispetto dell'art. 35 quater, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; tale valutazione concorrerà alla determinazione del punteggio destinato al colloquio di cui alla precedente lettera c) dell'art. 4 e lettera c) dell'art. 6.

Art. 13

Adempimenti della Commissione

1. La Commissione esaminatrice fissa, nella riunione preliminare, i criteri di valutazione in base ai quali attribuirà i punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 e dal bando di selezione.
2. Ciascun componente della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra loro stessi e tra essi ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.
3. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione degli elementi di cui agli artt. 4 e 6 e il colloquio, nel rispetto dei criteri fissati nella riunione preliminare.
4. Il colloquio avente ad oggetto la verifica delle competenze professionali si svolge in un'aula aperta al pubblico.
5. La Commissione dovrà redigere un verbale in relazione ad ogni fase della selezione.
6. La Commissione esaminatrice conclude la selezione entro sei mesi dal suo primo insediamento. Nel caso di superamento del suddetto termine, l'Amministrazione può procedere alla sostituzione della Commissione o concedere una proroga del termine di conclusione dei lavori, in presenza di comprovati motivi rappresentati dalla Commissione medesima.

Art. 14

Formazione della graduatoria di merito ed approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale e con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 10, approvata con decreto del Direttore Generale, è pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
2. La votazione finale è determinata sommando i voti conseguiti nella valutazione delle singole macro-voci, come specificato nei precedenti articoli.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a selezione, tenuto conto delle preferenze.
4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.
5. È consentito lo scorrimento di graduatoria solo in caso di formale rinuncia all'inquadramento nella nuova categoria da parte del vincitore o di cessazione del vincitore entro l'anno in cui è stata approvata la graduatoria.



Art.15

Inquadramento nell'Area superiore

1. I dipendenti dichiarati vincitori nelle selezioni sono inquadrati nell'Area immediatamente superiore, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, rispettivamente, per la procedura transitoria in deroga e per quella a regime, dagli artt. 3 e 5 del presente Regolamento, salvo che nelle more della procedura siano cessati dal servizio.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contrattuali e legislative in materia nonché, per quanto compatibile, il vigente Regolamento di Ateneo in materia di pubblici concorsi.